

N. 6465/012 R.A.C.C.

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE- SEZIONE II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Gianfranco PELLIZZONI, in funzione di GIUDICE UNICO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili di I° grado iscritte ai n. 6465/012 R.A.C.C.
promossa con atto di citazione notificato il 6.12.2012, cron. 19461
Unep. del Tribunale di Udine

da

(A) snc, (B), (C) e (D) con gli avv. ti per mandato speciale a
margine della citazione

ATTORI - OPPONENTI

contro

Banca (E) con il proc. e dom. avv. per mandato speciale a margine
della comparsa di costituzione

CONVENUTA- OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a D.I.

CONCLUSIONI

come da allegati.

Fatto e diritto

Su conforme richiesta della (E) il giudice designato di questo Tribunale intimava alla società (A) snc nonché ai soci e fideiussori (B), (C) e (D), con decreto ingiuntivo di data 31.10.2012, n. 2329/012 il pagamento della somma di € 220.496,44 per sorte capitale, oltre agli accessori, relativa ai canoni di locazione non pagati - e di cui alle insolute fatture – relative al contratto di leasing condizionato al venire all'esistenza dell'immobile stipulato in data 6.09.2005, , n. 302481.

Avverso tale provvedimento monitorio proponeva opposizione la società intimata e i richiamati soci e fideiussori contestando la legittimazione della banca ad agire con il provvedimento monitorio sulla base della prodotta documentazione e comunque l'eccessività e illegittimità della richiesta in tema di interessi, spese e addebiti vari, quantificati oltre il tasso soglia dell'usura e in violazione delle previsioni contrattuali, oltre che anatocistici, contestando anche la mancata allegazione del piano di ammortamento e la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria.

Costituitasi ritualmente in giudizio la convenuta opposta contestava le affermazioni degli opposenti, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

L'opposizione è infondata e va pertanto respinta.

Le eccezioni sollevate – e segnatamente quella circa l'invalidità del contratto - appaiono prive di pregio, atteso che il contratto di leasing per cui si controverte regolarmente sottoscritto dalla società opponente, prevedeva un piano finanziario dettagliatamente

descritto ai punti D) relativo al corrispettivo, E) all'indicizzazione, H) alla durata, L, M e N relativo al prezzo globale e ai canoni costanti e Q) relativo al tasso di indicizzazione, del documento, mentre nei contratti di leasing nessuna disposizione di legge impone l'allegazione di un piano di ammortamento, che è previsto dalla normativa di settore solamente per i contratti di mutuo.

Né nelle clausole contrattuali, né tantomeno in alcuna disposizione di legge o regolamentare è dato rinvenire un obbligo della società di leasing di consegnare al contraente un “ piano di ammortamento “, che è un documento, separato dal vero e proprio testo contrattuale, previsto solo nei contratti di mutuo e non certamente nei contratti di leasing, dove si può piuttosto parlare di un piano finanziario e delle relative condizioni di finanziamento, che tuttavia può essere ricavato dalle stesse clausole contrattuali, dai documenti di sintesi e dai fogli informativi, disponibili per la clientela, ove sono previste le condizioni finanziarie del contratto, che come è noto è un contratto atipico, non regolato, se non in ambiti particolari dalla legge, che ha causa mista di vendita e/o godimento e prevalentemente di finanziamento (in tal senso si veda la nuova disciplina dettata dall'art. 72 quater l. fall., che sembra aver superato la classica distinzione di origine giurisprudenziale fra leasing traslativo, con prevalente causa di vendita e leasing finanziario, con prevalente causa di godimento, peraltro oggetto di severe critiche dottrinali e mai veramente appagante).

Non vi sono dubbi che nel contratto di leasing la causa di finanziamento appare particolarmente pregnante e prevalente, anche perché il legislatore ha riservato l'esercizio nei confronti del pubblico della locazione finanziaria solamente alle banche e alle società iscritte nell'apposito elenco di cui all'art. 106 Tub., con

conseguente applicazione delle normative che incidono sul profilo oggettivo dell'attività e quindi in particolare della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali prevista dagli artt. 115 e ss. del Tub. e della relativa normativa regolamentare (v. l'art. 116 in tema di pubblicità delle condizioni economiche, l'art. 117 in tema di contenuto dei contratti e l'art. 119 in tema di comunicazione periodica al cliente in merito allo svolgimento del rapporto, nonché Delibera Cicr 4.03.2003 e Provvedimento della Banca d'Italia del 25.07.2003).

In tale prospettiva ai contratti di locazione finanziaria si applicano certamente tanto le disposizioni sulla trasparenza previste dal Tub, quanto le disposizioni regolamentari emanate dalle autorità di sorveglianza in attuazione di tale normativa e in particolare le norme sull'avviso contenente le principali norme di trasparenza a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico (art. 2 della Delibera Cicr. e art. 2, Istruzioni della Banca d'Italia) e sui fogli informativi concernenti informazioni sull'intermediario, sui tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali (art. 5 Del. Cicr. e art. 3, Istruzioni Banca Italia), nonché quelle concernenti i c. d. documenti di sintesi e gli indicatori sintetici di costo (art 8 e art. 9 delle citate fonti regolamentari) e le informazioni periodiche ai clienti (art. 12 e art. 3 delle citate fonti).

In particolare in riferimento a tali ultimi aspetti, relativi al documento di sintesi e all'indicatore sintetico di costo, va precisato che essi costituiscono parte del contratto stesso e non un documento separato, in quanto "... il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto ed è redatto secondo modalità anche grafiche di immediata percezione e comprensione ... esso riproduce lo schema del foglio informativo e ... possono essere

omesse le informazioni riguardanti l'intermediario, quelle relative alle caratteristiche e ai rischi dell'operazione e del servizio (art. 8 Istruzioni della Banca D'Italia) e “ ... il contratto e il documento di sintesi di cui al paragrafo 8 ... riportano un indicatore sintetico di costo , calcolato conformemente alla disciplina del Taeg, ecc... (art. 9 cit. - Indicatore sintetico di costo).

Va invero osservato che nel contratto di leasing per cui si controverte sono analiticamente riportate tutte le condizioni relative al piano di finanziamento, concernenti i tassi di interesse, il tasso di indicizzazione, il prezzo di opzione di acquisto finale, gli interessi di mora, i criteri di indicizzazione, il Taeg o l'indicatore sintetico di costo richiesti dalle istruzioni fornite dalla Banca D'Italia agli operatori del settore (art. 3.1 sulla struttura dei fogli informativi, art. 9 e art. 3, sez. III, sul contenuto dei contratti), atteso che negli stessi documenti risulta riportato in maniera chiara, con modalità di immediata percezione e comprensione, il piano finanziario concernente il valore finanziario dell'operazione, la durata dell'operazione, l'anticipo, il numero di rate e l'ammontare di ciascuna di esse, gli interessi di mora, l'opzione di acquisto, l'indicizzazione e il tasso effettivo, oltre alle spese contrattuali, con la conseguenza che le censure mosse all'operato della (E) sotto tale profilo appaiono prive di fondamento giuridico.

Tali dati inoltre sono presenti anche nella scrittura di data 8.10.2009 con cui erano state rinegoziate le condizioni contrattuali che contiene nelle premesse una analitica ricostruzione del “ piano finanziario (v. lett. B e punto n. 1 di rideterminazione del piano finanziario).

Infondata appare anche la tesi della carenza di documentazione del credito vantato dalla banca atteso che la stessa ha documentato il

mancato pagamento dei canoni del contratto di leasing producendo un estratto analitico delle proprie scritture contabili ai sensi dell'art. 50 del T. U. B. di cui al d. lgs. n. 385/93, attestante l'esistenza di tutte le fatture rimaste insolute (v. doc. in atti).

Del tutto infondate sono inoltre le contestazioni sollevate dall'opponente in merito al preteso superamento del tasso soglia sugli interessi applicati dall'intimante in riferimento ai contratti oggetto del contendere, in quanto il tasso contrattuale richiesto nel decreto ingiuntivo - pari al 8,42% % (tasso effettivo applicato indicato nel verbale di consegna) - appare inferiore al tasso soglia previsto per i contratti di leasing nel trimestre 1.4.07 – 30.06.07 (9,51%), così come alla data della rinegoziazione (1.10.2009 – 31.12.2009) il tasso contrattuale del 5,91 % risulta inferiore al tasso soglia del 8,29 % (v. documentazione in atti), mentre non essendovi rilevazioni della Banca d'Italia per il tasso di mora (se non una sporadica rilevazione separata nel 2001 relativa ad una maggiorazione del 2,1%) non è possibile alcun confronto fra i tassi soglia dei decreti ministeriali e i tassi di mora contrattuali, non potendo essere comparati dati fra loro completamente disomogenei.

Va infatti considerato che ai sensi della legge 28.02.2001, n. 24 la verifica degli interessi al fine dell'accertamento del tasso soglia va effettuata alla data della loro stipulazione, indipendentemente dal loro pagamento (art. 1 della citata legge “ Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento - v. anche sul

punto - Chiarimenti Banca d'Italia 3.07.013 “ per i finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito (credito personale, credito finalizzato, leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto e della pensione, altri finanziamenti) viene rilevato il TEG relativo ai nuovi contratti stipulati nel trimestre. Per questa tipologia di crediti la verifica sul rispetto delle soglie è compiuta solo al momento della stipula del contratto, in cui la misura degli interessi è stabilita).

La richiesta di ctu contabile sul punto appare inoltre palesemente inammissibile, atteso il contenuto meramente esplorativo della stessa, alla luce delle deduzioni dell'opponente.

Va in tutti casi osservato che le contestazioni in questione sono in contrasto con il riconoscimento del debito contenuto nella scrittura di data 8.10.2009 con cui le parti nel rideterminare il piano finanziario relativo al contratto a decorrere dal settembre 2009, avevano concordato la dilazione per il pagamento delle rate arretrate, per € 164.302,95 accertando che il credito vantato dalla ricorrente era certo liquido ed esigibile e quindi la correttezza dei criteri di calcolo adottati dalla Hypo Bank (v. lettere C e D di tale convenzione e allegato n. 1).

Priva di pregio appare poi l'eccezione circa la pretesa violazione dell'art. 1283 cod. civ. , in quanto la banca ha chiesto l'applicazione degli interessi di mora a decorrere dalla data della domanda giudiziale sulle somme dovute a titolo di canoni (ovviamente comprensive di interessi e spese, secondo le clausole contrattuali , che avevano determinato l'ammontare dei canoni per il godimento e l'eventuale riscatto finale del bene concesso in leasing).

E' noto infatti che i canoni del contratto di leasing hanno la funzione principale di corrispettivo per il godimento del bene, con la conseguenza che anche gli interessi finanziari – che remunerano il

capitale investito e gli utili dell'impresa a fronte del godimento del bene e all'eventuale suo riscatto al termine della locazione, ove previsto - sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma, con la conseguenza che non può ad essi applicarsi la problematica dell'anatocismo degli interessi prevista per i contratti bancari regolati in conto corrente, con le connesse linee di fido, così come non può trovare analoga applicazione nei contratti di mutuo, ove le rate comprensive anche degli interessi sono previste nel piano di ammortamento e tali considerazioni valgono anche per gli interessi di prefinanziamento contrattualmente stabiliti.

Va sotto tale profilo precisato come l'art 3 della Delibera CICR del 9.2.2000, dettata in attuazione del novellato art. 120 TUB in relazione ai finanziamenti con piano di rimborso rateale, stabilisce che "nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica ". Il provvedimento CICR, in sostanza, stabilisce che anche nei finanziamenti a restituzione rateizzata non regolati in conto corrente, in caso di inadempimento dell'obbligo di pagare le rate alle scadenze temporali predefinite, sono dovuti, se contrattualmente convenuto, gli interessi (moratori) a decorrere dalla scadenza sull'importo complessivamente dovuto e, dunque, anche sulla rata o parte di rata che comprende gli interessi corrispettivi.

Va infatti notato che anche l'art. 72 quater I. fall. che ha profondamente inciso sulla disciplina del contratto di leasing con una valenza - che ad avviso di questo giudicante non può non travalicare la normativa fallimentare – sostanzialmente abrogando la distinzione fra leasing traslativo e leasing di godimento – avendo voluto il legislatore scientemente abbandonare tale distinzione, come risulta dai lavori preparatori - nel distinguere fra credito residuo in linea capitale e interessi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento, che solo può essere insinuato al passivo dedotta il valore di riallocazione del bene, conferma che non è consentito al concedente far valere pretese per gli interessi non scaduti, in quanto lo stesso ha diritto alla restituzione del bene e di riutilizzarlo economicamente ricavandone nuovi frutti, in tal modo rimarcando che gli interessi in tale tipo di contratto rappresentano non solo la remunerazione del capitale investito, ma anche il corrispettivo per il godimento del bene e l'utile che il concedente ricava da tale operazione finanziaria.

Non si deve infatti dimenticare come osservato da autorevole dottrina che a differenza che nei contratti bancari tipici e anche nel mutuo lo scopo di finanziamento rileva più come motivo, che come causa, dato che vi è una divaricazione fra chi riceve il denaro (fornitore), che nulla deve restituire e il soggetto tenuto a restituire il capitale investito dal concedente, vale a dire l'utilizzatore, che a fronte del godimento del bene si impegna al pagamento di un canone periodico e all'eventuale acquisto del bene esercitando l'opzione finale, senza ottenere alcun finanziamento in denaro (cfr. sul punto per l'inapplicabilità dell'art. 1284 cod. civ. ai contratti di leasing, proprio per la natura composita del canone, Cass.,n. [2909](#) del 29/03/1996 e Cass., n. [14760](#) del 04/06/2008,

secondo cui: “ In tema di leasing di godimento, il canone pattuito - anche se la sua funzione causale é prevalentemente finanziaria, dovendo garantire, per la società di leasing, il rientro del capitale maggiorato degli interessi finanziari e degli utili di rischio di impresa - ha comunque natura di corrispettivo per l'uso del bene, essendo ragguagliato al valore di utilizzazione di quest'ultimo per la durata della vita tecnico-economica dello stesso. Alla stregua di siffatta ricostruzione della suddetta figura contrattuale, gli interessi finanziari pattuiti per assolvere la relativa funzione remuneratoria, dipendendo dalle dette variabili economiche, sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, con la conseguenza che, in proposito, non si applica la disciplina di cui all'art. 1284 cod. civ.).

D'altro canto in tal senso depone anche la normativa fiscale che in materia di indeducibilità degli interessi passivi del leasing ai fini della base imponibile per il calcolo dell'Irap , prevede che tali interessi vengano calcolati per differenza tra il canone di locazione annuo e la quota capitale complessiva, secondo la formula Canone leasing – (costo acquisto – prezzo di riscatto) x n. gg. periodo d'imposta x n. gg. durata del contratto (v. L'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997 che considera indeducibile ai fini dell'IRAP "la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto"). Quanto poi agli interessi di mora è del tutto illogica e paradossale la tesi che il tasso degli interessi corrispettivi e degli interessi di mora si sommino fin dall'inizio del rapporto, data la natura completamente diversa dei due tipi di interessi, l'uno destinato a remunerare il capitale investito e l'altro a sanzionare la mora del debitore, con una previsione di contenuto risarcitorio, non

rivestendo quindi alcun ruolo nella concessione del credito e non essendovi pertanto neppure rilevazioni periodiche che costituiscono la base di calcolo del tasso soglia (cfr. ABF Napoli 5.12.2013 “ Non si può porre in relazione la misura degli interessi moratori con il c.d. tasso soglia. Ciò per due ordini di ragioni. La funzione risarcitoria cui sono deputati esclude che a essi si possa riconoscere alcun ruolo nella concessione del credito e, quindi, nella valutazione di usurarietà del prestito. I medesimi interessi, inoltre, non concorrono in alcun modo nelle rilevazioni periodiche che costituiscono la base di calcolo del tasso soglia. Con la conseguenza che, per chi ritiene che tali interessi debbano essere pur sempre valutati ai fini dell'usura, potrà applicarsi in ogni caso la previsione contenuta nella seconda parte del comma 3 dell'art. 644 c.p. (c.d. usura residuale) “, nonché Trib. Verona, 27.04.2014 in il caso.it “ Ai fini del rispetto del c.d. tasso-soglia ex lege 108/96, non rileva il cumulo degli interessi corrispettivi ultralegali con quelli moratori “ e Trib. Treviso 11.04.2014, in il caso.it “ Se è vero che la verifica del rispetto della soglia di usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora, con la conseguenza che ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia la pattuizione del primo sarebbe nulla ex art. 1815, Il comma, c.c., è anche vero che, al fine della verifica del rispetto del tasso soglia, non possono cumularsi il tasso corrispettivo e il tasso di mora. Si potrebbe parlare di cumulo usurario di interesse corrispettivo e di interesse di mora soltanto nel caso in cui, in presenza di ritardato pagamento, il conteggio dell'interesse di mora sull'intera rata, comprensiva di interessi, sommato all'interesse corrispettivo, determinasse un conteggio complessivo di interessi che, rapportato alla quota capitale, si

esprimesse in una percentuale superiore al tasso soglia, ipotesi, questa, di difficile verifica).

Come pregnantemente osservato dal Tribunale di Verona i cui assunti - prima di tutto logici - vanno completamente condivisi" ...

In ultima, poi, la tesi cui perviene la Suprema Corte con la sentenza ricordata (n. 350/013) presta il fianco alla censura di irrazionalità.

Non pare invero corretto sindacare il rispetto del tasso-soglia "legale" mediante la comparazione del "tasso creativo" derivante dall'aggregazione giurisprudenziale criticata con un T.E.G.M. che, a torto o a ragione, "programmaticamente" non contempla gli interessi moratori se non nella cennata forma disaggregata. Non è chi non veda, allora, come il superamento del tasso-soglia così "generato" sia, né più né meno, che il precipitato di una comparazione artificiosa di dati del tutto disomogenei. Ove, difatti, si volesse condividere la ricostruzione "in diritto" propugnata dalla difesa attorea, occorrerebbe necessariamente discostarsi dalle rilevazioni del TEGM di cui ai decreti ministeriali, rivedendolo "in aumento" attraverso poderosa CTU destinata ad accertare il valore aggiuntivo medio nazionale dei saggi di mora. Solo in esito a tale enorme sforzo gnoseologico sarebbe, quindi, possibile comparare i "numeri" così ottenuti con i tassi "all inclusive" asseritamente predicati dall'art. 644 c.p").

Il pagamento delle spese – liquidate come in dispositivo - segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Unico fra le parti definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione reietta così provvede:

- Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto infondata;

- condanna gli opposenti al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 8.950,00, oltre C.N.A. e IVA, se dovuta;
- Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.

Udine, lì 15.03.2014.

IL GIUDICE

dott. GIANFRANCO PELLIZZONI